



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO MILLEPROROGHE**

(Legge 25 febbraio 2022, n. 15)

Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd. “Milleproroghe”) – [Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8](#) – in vigore dal 1° marzo 2022.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	4
1. Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo (art. 2-ter)	4
2. Tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative ai periodi d’imposta 2015-2017 (art. 3, comma 5-bis)	4
3. Termini agevolazioni fiscali relative all’acquisto della prima casa (art. 3, comma 5-septies)	4
4. Proroga della sospensione temporanea dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art.3, comma 5-quinquiesdecies).....	5
5. Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 3-bis)	6
6. Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (art. 3-sexies).....	6
7. Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina. Disposizioni in materia di canali di vendita (art. 3-novies)	7
8. 5 per mille Onlus (art. 9, comma 6)	8
9. Tassazione degli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore giochi olimpici 2026 (art. 14, comma 3).....	9
10. Proroga del processo telematico tributario (art. 16, commi 3 e 3-bis).....	9
11. Proroga in materia di versamento dell’IRAP (art. 20-bis).....	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA	10
1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1).....	10
2. Riduzione del capitale sociale: sterilizzazione perdite emerse al 31 dicembre 2021 (art. 3, comma 1-ter)	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	11
1. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti (art. 20)	11
2. Modifiche alla disciplina antiriciclaggio (art. 3, comma 1)	12
3. Fondi immobiliari quotati (art. 3, comma 1-bis)	13
4. Modifiche all’operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI nell’anno 2022 (art. 3, commi 4-bis e 4-ter)	13
5. Confidi: proroga sospensione dei provvedimenti di revoca dell’autorizzazione (art. 3, comma 6-sexies)	14

6. Utilizzo del contante: proroga riduzione della soglia per effettuare pagamenti (art 3, comma 6-septies)	14
7. Fondo Indennizzo Risparmiatori: proroga del termine per la presentazione della domanda di accesso (art. 3-octies)	14
8. Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del PNRR (art. 13-ter)	15
9. Proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali (art. 3 quater).....	15
10. Proroga dei termini per le sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche (art. 1 comma 28 ter; art. 3-septies)	15
11. Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti (art. 18-quater)	16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO e WELFARE	16
1. Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore (art. 9, comma 1).....	16
2. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale (art. 9, comma 5).....	16
3. Fondo nuove competenze (art. 9, comma 8).....	17
4. Proroga dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici (art. 9, commi 3 e 4)	17
5. Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL (art. 9, comma 7)	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	17
1. Proroga di termini in materia di etichettatura degli imballaggi (art. 11, commi 1 e 2).....	17
2. Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 11, comma 3)	18
3. Disposizioni in materia di contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (art. 11, comma 4)	18
4. Fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo (art.11, commi 4-bis e 4-ter)	19
5. Sorveglianza radiometrica (art. 11, comma 5)	19
6. Impianti alimentati a biogas (art. 11, comma 5-septies)	19
7. Riscossione oneri generali di sistema (art. 11, commi 5-octies)	19
8. Contributi in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (art. 11, commi 5-novies e decies)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA	20
1. Proroghe in materia di turismo (art. 12)	20
1.1 Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti (comma 1)	20
1.2 Sostegno sistema termale nazionale (comma 2)	20
1.3 Imposta soggiorno Venezia (comma 2-ter)	20
1.4 Rimborso di titoli di viaggio (comma 2-quater)	20
2. Proroga di termini in materia di cultura (art. 7)	21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	21
1. Patenti di guida Regno Unito (art. 2, comma 3).....	21
2. Proroga misure per imbarco guardie giurate a bordo di navi (art. 2, commi 6-bis e 6-ter) 21	
3. Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti (art. 10)	22
3.1. Revisioni periodiche di veicoli a motore e dei loro rimorchi	22
3.2. Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida	22
3.3. Proroga termini in materia di monopattini elettrici	22
3.4. Conversione ad alimentazione elettrica per veicoli adibiti a trasporto merci	23
3.5. Lavoro portuale	23
3.6. Fondo destinato al "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto" – Buono patente autotrasporto	23
3.7. Proroga validità concessioni portuali.....	24
3.8. Disposizioni in materia di infrastrutture	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA	25
1. Proroga termine relativo ai Piani urbani integrati (art. 3, comma 6-ter).....	25
2. Proroga semplificazioni in materia edilizia a favore dei pubblici esercizi (art. 3-quinquies).....	25
3. Proroga termini relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1-bis e art. 3, comma 5-novies)	25
4. Proroga termine per la verifica di vulnerabilità sismica (art. 10-bis).....	26
5. Ricostruzione post-sisma 2017 nell'isola di Ischia (art. 13, commi da 4-bis a 4-quinquies).....	26
ALTRE DISPOSIZIONI	27
1. Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale (art. 1-quinquies).....	27
2. Proroga obbligo di registrazione trattamenti relativi ai medicinali veterinari e ai mangimi medicati (articolo 11, comma 5-quater)	27
3. Locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato (art. 12, comma 2-bis).....	27
4. Monitoraggio delle produzioni cerealicole (art. 18)	27
5. Proroga dei diritti d'uso (art. 1, commi 11 e 11-bis).....	28
6. Contributi per le imprese radiofoniche (art. 14, comma 4-bis).....	29
7. Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (art. 1, commi 25-bis e 25-ter).....	29

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo (art. 2-ter)

L'articolo 13-decies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto "Ristori") ha previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione emergenziale disposta dall'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia") è intervenuta la decadenza dal beneficio, potessero essere nuovamente dilazionati, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Con la disposizione in esame, inserita durante l'iter di conversione in legge del decreto, vengono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020, per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio.

In particolare, i suddetti carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando la relativa richiesta dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 (anziché sino al 31 dicembre 2021).

Con riferimento a tali richieste restano acquisite le somme eventualmente già versate.

2. Tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative ai periodi d'imposta 2015-2017 (art. 3, comma 5-bis)

La disposizione in esame, inserita durante l'iter di conversione in legge del decreto, introduce una sanatoria per il tardivo o errato invio delle certificazioni uniche nei periodi d'imposta relativi al passaggio dal modello CUD (Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente), al CU (Certificazione Unica).

In particolare, viene esclusa l'applicazione di sanzioni nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 a condizione che la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322¹ (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti).

3. Termini agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa (art. 3, comma 5-septies)

Le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale – che consistono principalmente in applicazione agevolata delle imposte di trasferimento e riconoscimento del credito di imposta in caso di alienazione e riacquisto

¹ Si ricorda che il medesimo comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 prevede per ogni certificazione omessa, tardiva o errata la sanzione di cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

della prima casa - a condizione che il contribuente, che ne abbia fatto richiesta in sede contrattuale, realizzi determinati adempimenti entro termini preordinati.

Si tratta, in particolare, dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131 del 1986² nonché il termine previsto dall'art. 7 della legge n.448 del 1998³ ai fini del riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Per effetto dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto "Liquidità"), tali termini sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2021, a causa dell'emergenza da virus Covid-19.

L'articolo in commento, aggiunto in sede di conversione, proroga tale periodo di sospensione fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza).

4. Proroga della sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art.3, comma 5-quinquiesdecies)

Le disposizioni di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto "Agosto"), prevedono la sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente. Tale misura si applica in favore delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

In tal caso, la quota di ammortamento non effettuata viene imputata nel conto economico, relativo all'esercizio successivo e, con lo stesso criterio, sono differite anche le quote successive.

La legge di bilancio per il 2022 è intervenuta sulla disposizione di cui al citato articolo 60, comma 7-bis, disponendo che la sospensione temporanea in parola è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "Agosto"), non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni in parola.

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, è stabilito che la sospensione temporanea in oggetto è estesa, per il medesimo esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, per tutti i soggetti, non più solo per quelli che non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.

² Tra tali termini si segnala, in particolare, il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima abitazione per l'adempimento dell'obbligo da parte dell'acquirente di stabilirvi la propria residenza nello stesso immobile oggetto di agevolazione nonché il termine di 12 mesi in caso di acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per l'adempimento dell'obbligo da parte dell'acquirente di alienazione del primo immobile.

³ Al riguardo si ricorda che l'art. 7 della legge n.448/1998 dispone che entro un anno dall'alienazione dell'immobile (per il quale si è già fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa) ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, un'altra casa di abitazione non di lusso, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

5. Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 3-bis)

L'art. 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis) è intervenuto sulla disciplina dettata dall'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (cd. decreto Iva), che regola la variazione dell'imposta e dell'imponibile ai fini IVA, dopo l'emissione della fattura, in caso di mancata riscossione del relativo credito, da parte del fornitore, al momento di apertura della procedura concorsuale a carico del cliente debitore.

In particolare, nell'ipotesi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, viene concessa la possibilità al fornitore di effettuare le indicate variazioni in diminuzione sin dalla data di apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione⁴.

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, si precisa che le disposizioni di cui al predetto articolo 18 trovano applicazione per le procedure concorsuali avviate dalla data del 26 maggio 2021 incluso.

6. Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (art. 3-sexies)

Come noto, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd decreto "Anti frodi") ha introdotto una serie di misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

In particolare, è stato previsto che, a decorrere dal 12 novembre 2021, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, di cui al comma 2 dell'art. 121 del decreto c.d. Rilancio, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%⁵, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

⁴ La stessa variazione in diminuzione può essere effettuata, nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, a decorrere dalla data del decreto di omologa, mentre, nell'ipotesi di un piano di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa - attestato da professionista indipendente designato dal debitore - a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

La disposizione illustrata si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Secondo la norma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o, ancora, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra descritti, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane comunque l'obbligo, per il cessionario o committente, di emissione della fattura e del versamento dell'imposta, con diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione in aumento. Il citato art. 18 prevede, inoltre, la possibilità di effettuare le variazioni legate agli eventi sopra descritti anche mediante annotazione in rettifica, rispettivamente, sul registro per le fatture emesse (di cui all'art. 23 del Decreto Iva), sul registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del Decreto Iva) o sul registro degli acquisti (di cui all'articolo 25 del Decreto Iva).

⁵ Trattasi dei seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR); efficienza energetica (di cui all'art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63); adozione di misure antisismiche (di cui all'art. 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63); recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. Bonus facciate) (di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020); installazione di impianti fotovoltaici (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR); installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013).

presupposti che danno diritto alla detrazione dell'imposta e i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.

Le disposizioni contenute nel citato decreto n. 157/2021 sono state trasfuse nella legge di bilancio del 2022, con alcune modifiche.

In specie, la legge di bilancio ha, da un lato confermato, nei casi citati, l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione, dall'altro, ha introdotto una specifica eccezione con riferimento agli stessi interventi relativi ad opere già classificate come attività di edilizia libera o in caso di interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro⁶.

Nel medesimo contesto la stessa legge ha previsto la detraibilità delle spese relative al visto di conformità e all'asseverazione.

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, viene disposta l'applicazione, con effetto retroattivo, della detraibilità delle stesse spese sostenute per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi ai menzionati interventi sul patrimonio edilizio a decorrere dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

7. Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina. Disposizioni in materia di canali di vendita (art. 3-novies)

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, viene modificata la previgente aliquota dell'imposta di consumo applicabile per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, con riferimento a tale frazione di periodo è stabilita una riduzione dell'imposta di consumo che passa rispettivamente dal 15% (aliquota applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022) al 10% dell'accisa sul tabacco per i prodotti senza nicotina (aliquota applicabile dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022), e dal 20% (aliquota applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022) al 15% per quelli con nicotina (aliquota applicabile dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022).

Inoltre, mediante l'inserimento dell'art. 62-quater.1 nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. TUA), viene introdotta l'**imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina**. In particolare i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (i c.d. sacchetti di nicotina), sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo.

L'imposta deve essere versata, dal fabbricante, nel caso di prodotti ottenuti nel territorio nazionale, dall'importatore, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi o dal soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale.

⁶ La stessa eccezione non assume alcuna rilevanza con riferimento al c.d. bonus facciate per il quale trovano in ogni caso applicazione.

Tali soggetti debbono garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta, mediante la costituzione di cauzioni⁷.

La fabbricazione dei prodotti deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il fabbricante deve presentare, alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui è indicato anche il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, la denominazione e il contenuto dei prodotti che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti in esame è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

La vendita dei prodotti potrà essere effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite al pubblico di generi di monopolio. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti secondo i seguenti criteri:

1. prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti regolamentati dal nuovo art. 62-quater.1;
2. effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
3. non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
4. presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione, gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie possono proseguire l'attività di vendita dei prodotti in esame.

Le disposizioni sul contrabbando di tabacchi lavorati trovano applicazione nei confronti dei prodotti regolamentati dal nuovo art. 62-quater.1, secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti in esame determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno emanate tutte le prescrizioni necessarie per l'attuazione del nuovo art. 62-quater.1.

8. 5 per mille Onlus (art. 9, comma 6)

L'articolo 9, comma 6 – confermato in sede di conversione - reca disposizioni in merito alla ripartizione del 5 per mille per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano, fino al 31 dicembre 2022, ad essere destinatarie della suddetta quota con le modalità

⁷ Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

A decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la ripartizione del 5 per mille per le Onlus avverrà, invece, secondo le disposizioni recate dalla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Viene, inoltre, precisato che le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato DPCM 23 luglio 2020, entro il 31 ottobre 2022.

9. Tassazione degli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore giochi olimpici 2026 (art. 14, comma 3)

Durante l'iter di conversione in legge del decreto, la disposizione relativa alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore per lo svolgimento dei "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026" non ha subito alcuna modifica.

Pertanto, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 60% del loro ammontare, unicamente per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021⁸.

10. Proroga del processo telematico tributario (art. 16, commi 3 e 3-bis)

La disposizione dettata dall'articolo 16, comma 3, ha subito alcune modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.

In particolare, sono state ulteriormente prorogate - al 30 aprile 2022 (in luogo del 31 marzo 2022 previsto nel decreto originario) - le disposizioni contenute nell'articolo 27, comma 1, primo periodo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto "Ristori"), in merito al processo telematico tributario.

Si ricorda che, ai sensi del predetto articolo 27, a causa della situazione emergenziale da Covid-19, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire, anche parzialmente, in modalità da remoto, previo decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

⁸ È stata, pertanto, confermata, la soppressione sia della previsione secondo cui, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 1° gennaio 2023, i suddetti redditi avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare, che di quella secondo cui tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, i medesimi redditi avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

Durante l'iter di conversione in legge del decreto è stata inserita la disposizione secondo cui, entro il predetto termine del 30 aprile 2022, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria deve bandire una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis, aggiunto durante l'iter di conversione in legge del decreto, è previsto che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie siano disposti, all'esito di procedure di interpello bandite almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

11. Proroga in materia di versamento dell'IRAP (art. 20-bis)

Con la disposizione in esame, introdotta durante l'iter di conversione in legge del decreto, viene prorogato, dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, il termine per il versamento, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1)

Confermato l'articolo 3, comma 1, primo periodo che prevede l'applicabilità della normativa semplificata in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, di cui all'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), alle assemblee societarie tenute entro il 31 luglio 2022 (in luogo del previgente termine del 31 dicembre 2021).

Sino a tale data continueranno, quindi, ad applicarsi le seguenti disposizioni:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (S.r.l.), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio;
- le S.r.l., in aggiunta, possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4 del Codice Civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

- le S.p.A. quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Medesima facoltà è estesa anche alle società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e banche di credito cooperativo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 8-bis del citato art. 106, le suddette disposizioni si applicano anche alle associazioni e fondazioni.

2. Riduzione del capitale sociale: sterilizzazione perdite emerse al 31 dicembre 2021 (art. 3, comma 1-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (anziché al 30 dicembre 2020), la disciplina di "sterilizzazione" delle stesse, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (c.d. decreto "Liquidità").

Il citato articolo 6 prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi previsti in tema di riduzione del capitale sociale, disponendo la temporanea inapplicabilità degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

In particolare, la disposizione in esame determina, con riferimento all'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per le società per azioni, e all'art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo codice, per le società a responsabilità limitata, l'assenza dell'obbligo di porre in essere specifici atti prodromici alla riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite che non siano state ridotte a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, con conseguente inapplicabilità della responsabilità per gestione non conservativa da parte degli amministratori e dell'organo di controllo.

Pertanto, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le stesse devono risultare diminuite a meno di un terzo è posticipato dall'esercizio immediatamente successivo al quinto esercizio successivo. Al riguardo, si ricorda che l'assemblea, che approva il bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti (art. 20)

Confermata la proroga al 30 giugno 2022 della scadenza del regime quadro temporaneo, adottato con il decreto-legge n. 34 del 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 (articoli da 53 a 60 bis).

Tale proroga è un adeguamento necessario in quanto, con propria comunicazione n.C8442 del 18 novembre 2021, la Commissione Europea ha approvato una ulteriore

proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19.

Sempre relativamente al regime quadro temporaneo, è prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di conversione di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili, in altre forme di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

2. Modifiche alla disciplina antiriciclaggio (art. 3, comma 1)

In fase di conversione del decreto in commento, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La **prima modifica** - che aggiunge il nuovo numero 4-ter alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 231/2007 - riguarda le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati a svolgere tali adempimenti. Viene individuata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente: ciò nel caso di clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione (autenticazione forte che comporta la generazione di un codice di autenticazione), consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione è tenuto in ogni caso ad acquisire il nome e il cognome del cliente.

La **seconda modifica** rafforza la tutela del segnalante di operazioni sospette (disciplinata dall'art. 38 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007). In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che siano mantenute riservate, oltre all'identità dei segnalanti, anche l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU (Financial Intelligence Unit), nonché il contenuto delle medesime. I dati identificativi dei segnalanti possono essere rivelati solo se ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede e con decreto motivato, sempre adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU.

Con il nuovo comma 3-bis inserito nell'art. 38 decreto legislativo n. 231 del 2007, si punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante ovvero notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.

3. Fondi immobiliari quotati (art. 3, comma 1-bis)

Il nuovo comma 1-bis, inserito nel corso della conversione del decreto, modifica l'articolo 31-novies, comma 1, del decreto Ristori (decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati.

Per effetto delle modifiche, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo.

Il termine di durata del fondo viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

4. Modifiche all'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI nell'anno 2022 (art. 3, commi 4-bis e 4-ter)

I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 3, inseriti in sede di conversione, intervengono sull'operatività del Fondo di garanzia PMI attenuando parzialmente il phasing-out - già previsto con la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) - con particolare riferimento alle imprese con minore qualità creditizia ed al ricorso a finanziamenti per esigenze diverse dagli investimenti, nonché agevolando le imprese che hanno ottenuto un finanziamento fino a 30 mila euro nel corso del 2020.

Il comma 4-bis, lett. a), **modifica il comma 55 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022**, che dispone un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (su cui si è riferito con nostra [nota del 12 gennaio 2022](#)). In particolare, si specifica che - ferme restando le maggiori coperture previste in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari - i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio, sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria. Restano ferme la copertura al 60% per i soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 e le disposizioni sulla riassicurazione. Con riferimento ai finanziamenti per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti, si specifica che la misura massima di copertura del Fondo dell'80 per cento opera in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del merito creditizio.

Il comma 4-bis, lettera b), **modifica il comma 57 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022**, ai sensi del quale, per l'anno 2022, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni da parte del Fondo di garanzia PMI è fissato in 210 miliardi di euro (di cui 160 miliardi riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022). La modifica intervenuta elimina il riparto dell'importo dei 210 miliardi di euro tra stock di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato ad entrambe le finalità, senza specifica quantificazione.

Infine, il comma 4-ter interviene sui **finanziamenti fino a 30 mila euro** - di cui alle lettere m) ed m-bis) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL liquidità) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - per i quali la norma prevede l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione. Il comma in esame introduce una nuova lettera m-ter), la quale dispone che, per tali finanziamenti il cui termine iniziale di rimborso del capitale ricada nel corso dell'anno 2022, tale termine possa essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a sei mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

5. Confidi: proroga sospensione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione (art. 3, comma 6-sexies)

L'articolo 3, comma 6-sexies, inserito in fase di conversione del decreto in commento, proroga fino al 31 dicembre 2022 la sospensione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione. Si ricorda che l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, prevede, in particolare, che i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del T.U.B. con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, siano tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari. Il venir meno dei requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari.

6. Utilizzo del contante: proroga riduzione della soglia per effettuare pagamenti (art 3, comma 6-septies)

L'intervento, inserito in fase di conversione del decreto, modifica l'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, disponendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022. Viene pertanto posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la riduzione a 1.000 euro di tale valore soglia.

7. Fondo Indennizzo Risparmiatori: proroga del termine per la presentazione della domanda di accesso (art. 3-octies)

L'articolo in esame, introdotto in fase di conversione del decreto, modifica l'articolo 1, comma 915, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), prorogando dal 15 marzo 2022 al 1° maggio 2022, il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.

8. Gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del PNRR (art. 13-ter)

Con l'articolo 13-ter vengono introdotte disposizioni finalizzate a supportare il Commissario straordinario per gli eventi sismici del centro Italia nell'attuazione degli interventi destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) finanziati dal Fondo complementare al PNRR (articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1 del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101).

Nello specifico, al fine di supportare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi sopra indicati, per un importo massimo € 106.000 lordi annui per singolo incarico.

Il Commissario straordinario, inoltre, potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA), nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, previa stipula di apposite convenzioni.

Gli oneri delle misure di supporto al Commissario straordinario, pari a 5 milioni di euro, sono coperti con le risorse versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del Centro Italia.

9. Proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali (art. 3 quater)

Con il nuovo articolo 3 quater, sono stati prorogati dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 i termini per la consegna dei beni strumentali agevolati attraverso i crediti d'imposta previsti dai commi 1054 e 1056 dell'art.1 della Legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Nello specifico, la proroga è prevista:

- per l'acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dal comma 1054, cioè per i beni che non rientrano tra quelli previsti negli allegati A e B della Legge n. 232 del 2016, il cui ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021;
- per l'acquisto dei beni strumentali materiali previsti dal comma 1056, cioè per i beni materiali 4.0 previsti dall'allegato A della Legge n. 232 del 2016, il cui ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021.

10. Proroga dei termini per le sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche (art. 1 comma 28 ter; art. 3-septies)

Sono stati prorogati i termini relativi alle sanzioni per inadempimento degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall'art. 1 comma 125-ter della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza - 2017).

In particolare:

- le sanzioni relative all'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell'anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter);
- le sanzioni relative all'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell'anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).

11. Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti (art. 18-quater)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter di conversione in legge del decreto, proroga, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro cui i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti possono avvalersi del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tale agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e non più in base alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO e WELFARE

1. Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore (art. 9, comma 1)

Confermata in sede di conversione la proroga di un anno - dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - del termine entro il quale le Società di Mutuo Soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantenendo il loro patrimonio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, delle Legge 15 aprile 1886 n. 3818 (ai sensi del quale - si ricorda - in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio viene devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59).

2. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale (art. 9, comma 5)

In tema di ammortizzatori sociali, l'articolo 9, comma 5 - confermato in sede di conversione - modifica l'articolo 28, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n.148 del 2015, sopprimendo l'inciso "in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti" laddove si prevede che nei fondi di solidarietà bilaterali l'aliquota di finanziamento stabilita sia almeno pari a quella prevista per il fondo di integrazione salariale (cd. FIS).

Pertanto, la costituzione di fondi di solidarietà di settore non potrà prevedere aliquote di finanziamento inferiori a quelle previste per il FIS.

3. Fondo nuove competenze (art. 9, comma 8)

Confermata, in sede di conversione in legge, l'estensione all'anno 2022 della possibilità, prevista dal comma 1 dell'articolo 88 del D.L. n. 34 del 2020, di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l'orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze.

4. Proroga dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici (art. 9, commi 3 e 4)

Il comma 3 - confermato in sede di conversione - estende, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs n.165/2001, i periodi di competenza contributiva cui, per effetto del comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano gli ordinari termini di prescrizione decennali o quinquennali previsti dall'articolo 3, comma 9, della medesima legge. In forza di tale previsione, quindi, i termini di prescrizione non si applicano - fino al 31 dicembre 2022 - agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2015 originariamente previsto). Viene poi inserito nell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il comma 10-ter, prevedendo l'obbligo - e non la possibilità, come previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - per le pubbliche amministrazioni di dichiarare ed adempiere fino al 31 dicembre 2022, in deroga ai termini di prescrizione, anche agli obblighi contributivi ed assistenziali dovuti alla Gestione Separata INPS e relativi ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. A tali versamenti non si applicano (comma 4, non modificato nel corso dell'iter di conversione) le sanzioni civili per mancato o ritardato versamento o per evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

5. Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL (art. 9, comma 7)

Con l'articolo 9, comma 7 - che non ha subito modifiche in sede di conversione - vengono prorogate, fino al 31 marzo 2022, le disposizioni che consentono all'INAIL di avvalersi di un contingente ulteriore di medici ed infermieri (rispettivamente per 200 e 100 unità) conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Proroga di termini in materia di etichettatura degli imballaggi (art. 11, commi 1 e 2)

Nel corso dell'iter di conversione è stata ulteriormente modificata la disciplina sull'etichettatura degli imballaggi, di cui all'articolo 219, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, **l'articolo 11, comma 1, lettera a)**, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 (rispetto alla data del 30 giugno 2022 prevista nel decreto originario) la sospensione dell'applicazione dell'obbligo di etichettatura previsto dall'articolo 219, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (TUA). Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione: "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione".

Conseguentemente, è stata estesa - **articolo 11, comma 1, lettera b)** - anche la possibilità di commercializzare, fino a esaurimento delle scorte, i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 (in luogo del termine del 1° luglio 2022, previsto nel decreto originario).

Spostato, infine, il termine entro cui il Ministero della transizione ecologica dovrà adottare, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 del citato articolo 219 del TUA. Il comma 2 dell'articolo 11 stabilisce, infatti, che tale atto dovrà essere emanato dal MITE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (e non più entro i trenta giorni precedentemente fissati).

2. Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 11, comma 3)

Il termine per l'erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022 (e non più alla data del 31 marzo 2022, prevista nel decreto originario). Il Fondo - si rammenta - è stato costituito per sostenere i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

3. Disposizioni in materia di contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (art. 11, comma 4)

Confermata in sede di conversione la proroga al 31 dicembre 2026 del termine - inizialmente fissato al 31 dicembre 2021 - entro il quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, deve adottare le misure volte a consentire l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (interconnector) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. La proroga è, quindi, mirata a consentire il prolungamento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali, a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero.

4. Fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo (art.11, commi 4-bis e 4-ter)

I nuovi commi, introdotti nel corso dell'iter di conversione, prevedono il rifinanziamento del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si ricorda che il fondo è nato per tutelare e monitorare una risorsa, come il fosforo, non rinnovabile, non sostituibile e fondamentale per la produzione alimentare. L'importo di tale rifinanziamento è pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

5. Sorveglianza radiometrica (art. 11, comma 5)

Confermata la proroga di sessanta giorni del termine ultimo - ad oggi fissato al 31 dicembre 2021 - di operatività della disciplina transitoria, di cui all'art. 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti) relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

6. Impianti alimentati a biogas (art. 11, comma 5-septies)

Introdotta, in sede di conversione, l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi - previsti dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) - per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

7. Riscossione oneri generali di sistema (art. 11, commi 5-octies)

Il nuovo comma 5-octies dell'articolo 11 dispone che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema - prevista dall'articolo 33-ter del decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - sia effettuata entro il 30 giugno 2022.

8. Contributi in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (art. 11, commi 5-novies e decies)

Sono prorogati sino al 2035 - nella misura di 1 milione di euro per ciascun anno - i contributi a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Proroghe in materia di turismo (art. 12)

1.1. Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti (comma 1)

Confermata, in sede di conversione in legge, la disposizione che proroga, al 30 giugno 2022, la durata della copertura assicurativa stipulata dalle Regioni con polizze relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da questi ultimi sostenute per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

La misura – si ricorda – era stata introdotta dall'art. 43-ter, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

1.2. Sostegno sistema termale nazionale (comma 2)

Confermata altresì, al comma 2, la norma che prevede che l'ente termale che ha ricevuto in pagamento il buono per l'acquisto di servizi termali - emesso in base alle disposizioni dell'articolo 29-bis del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 – possa richiedere il rimborso del relativo valore, a valere sul Fondo istituito presso il MISE non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi stessi, previa emissione della relativa fattura.

1.3. Imposta soggiorno Venezia (comma 2-ter)

Il comma 2-ter, introdotto durante l'iter di conversione, interviene sulla disposizione contenuta al comma 1129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che già consentiva al Comune di Venezia di applicare, ai passeggeri in ingresso con vettori nella Città antica e nelle altre isole minori della laguna - in alternativa all'imposta di soggiorno - il contributo di sbarco, previsto all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, fino all'importo massimo di 10 euro. Con la nuova disposizione tale facoltà viene estesa ai soggetti che accedono ai medesimi luoghi anche senza avvalersi di vettori che forniscano collegamenti di linea o svolgano servizi di trasporto di persone a fini commerciali.

1.4. Rimborso di titoli di viaggio (comma 2-quater)

Il comma 2-quater, introdotto anch'esso nell'iter di conversione in legge del provvedimento, proroga di ulteriori 6 mesi – quindi fino a 30 mesi in luogo dei 24 sin qui previsti – la durata della validità dei voucher emessi da vettori, strutture ricettive, organizzatori di pacchetti turistici e negli altri casi previsti all'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Cura Italia) a rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici. Si ricorda che, ai sensi del comma 12-ter dello stesso articolo 88-bis, limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso del voucher può essere

richiesto dal detentore già decorsi 12 mesi dall'emissione, e deve essere in questo caso corrisposto entro quattordici giorni da tale richiesta.

2. Proroga di termini in materia di cultura (art. 7)

Confermata in sede di conversione in legge del provvedimento, all'articolo 7, **comma 1**, la disposizione che proroga di 2 anni, quindi fino al 2023, la possibilità, per l'ufficio del Soprintendente speciale per la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di avvalersi - come previsto all'articolo 15-bis, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - di un'apposita Segreteria tecnica di progettazione.

Vengono conseguentemente allineate al 2023, come prevede il comma 2, le disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura contenute nell'articolo 18, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Confermata altresì, al **comma 4** la proroga al 31 dicembre 2022 del termine - previsto dall'articolo 11-bis, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90 - per il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Patenti di guida Regno Unito (art. 2, comma 3)

Confermata durante l'iter di conversione in legge la disposizione del decreto, che ha consentito, in deroga a quanto previsto dall'art. 135, comma 1 del Codice della Strada (d.lgs n.285/1992), ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, di condurre, sul territorio nazionale, i veicoli alla cui guida sono abilitati dalla patente posseduta, fino al 31 dicembre 2022.

2. Proroga misure per imbarco guardie giurate a bordo di navi (art. 2, commi 6-bis e 6-ter)

In fase di conversione in legge del provvedimento, è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la facoltà di imbarcare guardie giurate, per operazioni anti pirateria a bordo delle navi, anche qualora non abbiano superato il previsto corso di addestramento teorico-pratico. In tale evenienza, resta ferma la necessità, per tali guardie, di dimostrare, tramite attestazione del Ministero della Difesa, di aver partecipato, come appartenenti alle Forze armate, per almeno sei mesi, a missioni internazionali, con incarichi operativi. (art. 5, comma 5, D.L.107/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2011).

3. Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti (art. 10)

Rimasti invariati, al comma 2, durante i lavori parlamentari di conversione, i nuovi termini fissati dal decreto per l'assegnazione dei 5 milioni di euro annui, stanziati dal 2022 al 2034, dall'art. 1, comma 671 della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178), per sostenere le imprese della filiera ferroviaria (detentori e noleggiatori di carri ferroviari merci, spedizionieri e operatori del trasporto multimodale (MTO)) a seguito degli effetti economici subiti a causa della pandemia. I nuovi termini procedurali sono, pertanto:

- 15 marzo 2022, per l'emanazione del decreto interministeriale, che stabilirà le modalità di rendicontazione, da parte delle imprese, degli effetti subiti a causa della pandemia;
- 30 aprile 2022, per la conseguente rendicontazione, da parte delle imprese;
- 30 giugno 2022, per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Confermati, altresì, comma 3, i nuovi termini fissati dal decreto, ai fini dell'assegnazione dei 30 milioni di euro annui, stanziati dal 2022 al 2034, dall'art. 1, comma 675 della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178), per sostenere le imprese di trasporto ferroviario passeggeri e merci, non soggette a oneri di servizio pubblico:

- 30 gennaio 2022, per la rendicontazione, da parte delle imprese, degli effetti subiti a causa della pandemia(art.1, comma 676);
- al 31 marzo 2022, per l'adozione del decreto ministeriale (art. 1, comma 677) per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Numerosi sono stati, inoltre, **gli interventi introdotti** in materia di infrastrutture e trasporti, durante i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto. In particolare:

3.1. Revisioni periodiche di veicoli a motore e dei loro rimorchi

Si estende ulteriormente, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità per gli Ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (DM 19 maggio 2017) di effettuare i **controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli** (comma 1).

3.2. Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida

Sempre in materia di conseguimento di patente e abilitazioni professionali alla guida (art. 116 Codice della Strada), si proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di ricorrere, per lo svolgimento delle prove, al personale della motorizzazione collocato in quiescenza e in possesso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2021 (comma 1-bis).

3.3. Proroga termini in materia di monopattini elettrici

Modificando quanto già disciplinato dall'art. 1, commi 75-bis e 75-terdecies della legge n.160/2019, si posticipa al 30 settembre 2022 il termine a decorrere dal quale i

monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di nuova commercializzazione in Italia, dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freni su entrambe le ruote. Inoltre si prevede che i richiamati monopattini possano circolare, nei centri abitati, soltanto su strade con limite di velocità di 50 km/h, oltre che nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi e, fuori dai centri abitati, esclusivamente su piste ciclabili e altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette (comma 1-ter).

3.4. Conversione ad alimentazione elettrica per veicoli adibiti a trasporto merci

Viene estesa al 31 dicembre 2022 la possibilità, anche per i veicoli adibiti al trasporto merci pesanti di categoria N2 e N3, di accedere alle procedure semplificate per la conversione ad alimentazione elettrica o ibrida dei motori, previste dall'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (comma 3-quater).

3.5. Lavoro portuale

Con riferimento al lavoro portuale, viene prorogata fino al 30 giugno 2022, con una dotazione finanziaria aggiuntiva di 2 milioni di euro per il 2022, l'operatività del contributo rivolto al sostegno dei lavoratori portuali, per le minori giornate di lavoro dovute agli impatti del Covid-19 sul trasporto marittimo delle merci - art. 199, comma 1, lettera b), del decreto legge n.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 (comma 3-sexies).

Sempre in tema di lavoro portuale, si prevede che le Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dall'anno 2022, destinino, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate (articolo 13, comma 1, lettera c), L. n. 84/94) al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84/1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni. Le risorse possono essere destinate anche per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti (comma 3-septies).

3.6. Fondo destinato al "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto" – Buono patente autotrasporto

Sostituendo integralmente la disciplina dei contributi previsti per il conseguimento delle patenti di guida e dei titoli di abilitazione professionale, recata dall'art.1, commi 5-bis, 5 quater, del D.L. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 156/2021, viene istituito il Fondo destinato al "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Tale fondo è finalizzato alla concessione - per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026 - di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80% della

spesa sostenuta e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio nonché le modalità di erogazione dello stesso (commi 3-terdecies, 3-quinquiesdecies).

3.7. Proroga validità concessioni portuali

Viene riformulata la disposizione in tema di proroga di 2 anni della validità delle concessioni portuali, prevista dall' art. 199, comma 3, lettera b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, chiarendo che tale proroga non trova applicazione, in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data del 1° marzo 2022, e che è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione, in caso di procedure già avviate (comma 3-sexiesdecies).

3.8. Disposizioni in materia di infrastrutture

Per garantire l'attività della **società Infrastrutture Milano-Cortina 2026**, soprattutto con riferimento alle opere infrastrutturali considerate prioritarie, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili viene autorizzato a trasferire alla medesima società una somma, non superiore alla metà degli oneri complessivi di investimento, previsti per le diverse opere, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 3-septiesdecies).

Si differisce al 31 dicembre 2024 il termine dell'esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, per il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel **Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia** (comma 3-undecies).

Per accelerare il completamento dell'**infrastruttura MOSE per la salvaguardia della Laguna di Venezia**, si dispone la sottoscrizione di un accordo transattivo, tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovrà essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e sarà efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione (comma 3-duodecies).

Viene, infine, posticipato al 31 maggio 2022 il termine per l'adozione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 95, comma 27 bis del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, deve fornire le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermini lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermini lagunare stesso (comma 3-duodecies).

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

1. Proroga termine relativo ai Piani urbani integrati (art. 3, comma 6-ter)

Viene prorogato dal 17 marzo 2022 al 22 marzo 2022 il termine entro cui le città metropolitane individuano i progetti finanziabili per la realizzazione dei Piani urbani integrati. Tali Piani rappresentano una linea progettuale del PNRR (M5C2-2.2), di competenza del Ministero dell'interno, con risorse dedicate pari a 2,7 miliardi di euro totali fino al 2026. Con la medesima disposizione, si prevede che il livello progettuale minimo richiesto per l'ammissibilità dei progetti sia il progetto di fattibilità, eliminando il riferimento alla fattibilità tecnico-economica.

2. Proroga semplificazioni in materia edilizia a favore dei pubblici esercizi (art. 3-quinquies)

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 3-quinquies che proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 le misure di semplificazione in materia edilizia a favore dei pubblici esercizi, già previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137.

In particolare, con l'articolo in esame, viene mantenuta la procedura semplificata per le richieste, da parte di tali imprese, di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse, stabilendo che le domande vengano presentate per via telematica, con allegata la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo. Inoltre, per il medesimo periodo, vengono prorogate le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), confermando che l'allestimento di tali elementi su vie, strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico non è subordinato all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004) e confermando, altresì, che tali allestimenti non sono soggetti al limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

3. Proroga termini relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1-bis e art. 3, comma 5-novies)

Con l'articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione, vengono prorogati di tre mesi i termini per l'affidamento, da parte dei comuni, dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che beneficiano dei contributi statali assegnati entro il 31 dicembre 2021. Tali contributi, introdotti dalla L. 145/2018 (art. 1, commi 139-148), per le annualità 2021 e 2022, sono confluiti nel PNRR (M2C4-2.2) e, pertanto, la conclusione delle opere finanziate deve avvenire entro il 31 marzo 2026. Gli interventi riguardano prioritariamente investimenti di messa in sicurezza: del territorio a rischio idrogeologico; delle strade, dei ponti e dei viadotti; degli edifici pubblici, con priorità alle scuole, anche in termini di efficientamento energetico.

Con il comma 5-novies dell'articolo 3, anch'esso introdotto in sede di conversione, vengono prorogati ulteriori termini relativi a detti contributi statali con riferimento all'annualità 2022. Nello specifico, sono prorogati: dal 15 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 il termine entro cui gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno; dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero dell'interno che stabilisce l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente.

4. Proroga termine per la verifica di vulnerabilità sismica (art. 10-bis)

Con l'articolo 10-bis, introdotto in sede di conversione, viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'effettuazione della verifica di vulnerabilità sismica. Tale adempimento, a cura dei proprietari, riguarda sia edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (es. ospedali, caserme, etc.) e sia ulteriori edifici che possono assumere rilevanza in relazione ad un loro eventuale collasso (es. scuole, teatri, cinema, centri commerciali, etc.). La verifica interessa prioritariamente gli edifici localizzati nelle zone sismiche 1 e 2, ad esclusione di quelli progettati secondo le norme sismiche vigenti dal 1984.

5. Ricostruzione post-sisma 2017 nell'isola di Ischia (art. 13, commi da 4-bis a 4-quinquies)

In sede di conversione, sono stati introdotti i commi in esame attraverso cui vengono applicate, alla ricostruzione post-sisma 2017 dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, alcune delle semplificazioni già previste per la ricostruzione delle zone del Centro Italia interessate dagli eventi sismici 2016-2017.

In particolare, al comma 4-bis, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2022, termine ultimo della gestione commissariale, anche il Commissario straordinario per il sisma 2017 dell'isola di Ischia possa svolgere le funzioni di ricostruzione dei territori attraverso i poteri di ordinanza commissariale. Nello specifico, il Commissario potrà procedere - tramite ordinanza - all'individuazione degli interventi urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, in deroga ad ogni disposizione di legge, fatte salve le norme del Codice antimafia e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con il comma 4-ter vengono applicate, anche agli interventi di ricostruzione nell'isola di Ischia, le disposizioni procedurali per la concessione dei contributi di ricostruzione privata già adottate nel Centro Italia, nonché ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

Con il comma 4-quinquies, viene stabilito che, nel caso di accoglimento delle istanze di condono da parte dei comuni ischitani interessati dagli eventi sismici 2017, il contributo di ricostruzione privata sia previsto anche per i casi di demolizione e ricostruzione dell'immobile, ad oggi esclusi dalla disciplina vigente.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale (art. 1-quinquies)

L'articolo 1-quinquies, introdotto in sede di conversione, inserisce nel corpo del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, l'articolo 31-bis, il quale, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo della transizione digitale previsto dal PNRR, proroga gli accordi quadro e le convenzioni previste dal codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale.

2. Proroga obbligo di registrazione trattamenti relativi ai medicinali veterinari e ai mangimi medicati (articolo 11, comma 5-quater)

La disposizione estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati agli animali destinati alla produzione di alimenti, previsti dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 27.

Tale estensione opera nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e il portale dei Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute (Vet.info).

3. Locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato (art. 12, comma 2-bis)

In sede di conversione, è stata prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024 la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale dei beni immobili appartenenti allo Stato in scadenza entro il 31 dicembre 2021 di cui al DPR 13 settembre 2005 n. 296. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti.

4. Monitoraggio delle produzioni cerealicole (art. 18)

Vengono modificate alcune disposizioni in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole previste dall'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).

In particolare (art. 1, comma 139), si individuano esclusivamente nelle aziende agricole, nelle cooperative, nei consorzi, nelle imprese commerciali, nelle imprese di importazione e nelle imprese di prima trasformazione, i soggetti che, detenendo a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di carico e scarico.

Tale previsione circoscrive, dunque, l'obbligo di registrazione a specifiche categorie e non più a chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, come precedentemente disposto.

La registrazione delle operazioni di carico e scarico dovrà avvenire in un apposito registro telematico, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), qualora la quantità del singolo prodotto sia superiore a 30 tonnellate annue e non più 5 tonnellate, come precedentemente previsto.

E' stato inoltre precisato che l'obbligo di registrazione, relativamente alle imprese di prima trasformazione, si applica per le sole operazioni di carico, restando escluse le operazioni di scarico di sfarinati.

Si prescrive inoltre (art. 1, comma 140) che le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel sistema informatico nazionale entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse e non più nel termine stringente di sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni.

Le modalità di applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione ed alle relative sanzioni, come sopra modificate, dovranno essere stabilite con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022 e non più con un unico decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 1, comma 141).

Viene infine modificato anche il regime sanzionatorio (art. 1, comma 142). In particolare:

- dal 1° gennaio 2024, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro (la precedente sanzione pecuniaria era da 5000 a 20 mila euro);
- è, inoltre, prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (la precedente sanzione era da 1000 a 5000 euro) per chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni viene individuata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Proroga dei diritti d'uso (art. 1, commi 11 e 11-bis)

I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare entro il 30 aprile 2022 ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.

La proroga è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico –

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018), in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

6. Contributi per le imprese radiofoniche (art. 14, comma 4-bis)

Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, rivolto alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, al fine di favorirne la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità previste al suddetto comma 2, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (art. 1, commi 25-bis e 25-ter)

Il comma 25-bis, introdotto in sede di conversione, proroga al 30 settembre per l'anno 2022 - rispetto al termine ordinario del mese di luglio ex art. 15, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580 - l'aggiornamento del preventivo economico da parte del Consiglio di ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Dispone inoltre la soppressione del primo periodo del comma 2-bis, articolo 4-bis L. 580/1993, ai sensi del quale sono gratuiti tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, loro unioni regionali e aziende speciali e stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), il divieto dei compensi degli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento sia prorogato fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il suddetto decreto ministeriale stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale.